



CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Tra l'Ente **Club Alpino Italiano**, con sede legale in Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente Generale pro tempore Umberto Martini (d'ora innanzi denominato «CAI»)

E

L'**Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, operante ai fini del presente atto tramite la Facoltà di Agraria con sede a Milano, in via Celoria 2 e la sua sede decentrata a Edolo in Via Morino, 8 presso il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano (d'ora innanzi denominata "Università")

- Premesso che l'Università e il CAI hanno sottoscritto in data 11 luglio 2007 una Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica finalizzato alle attività formative previste dal Corso di Laurea in "Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano presso la Facoltà di Agraria – Sede decentrata di Edolo;

- Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal Consiglio della Facoltà di Agraria in data 27/06/2011; dal Consiglio di Amministrazione in data 27/09/2011;

- Vista la deliberazione n 43 del 18 giugno 2011 del Comitato Centrale di indirizzo e controllo di approvazione del rinnovo della Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra Università di Milano - Facoltà di Agraria – Sede decentrata Edolo e il Club Alpino Italiano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- ciclo di seminari
- stage aziendali,
- collaborazioni su ricerche scientifiche.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1) La collaborazione, da esplicitarsi con specifici accordi redatti sulla base degli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione, potrà riguardare:

- A) attività di collaborazione scientifica;
- B) attività di supporto alla didattica;
- C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;

A) – Collaborazione scientifica.

L'Università e il CAI favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
 - 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
- Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti.

B) – Supporto alla didattica.

Il CAI dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, secondo modalità da definire mediante stipula di appositi accordi scritti tra le parti, supporto per attività formative proprie del Corso di Laurea in "Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano"

Il CAI si impegna a consentire l'accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'Università, alle o proprie strutture quali la Biblioteca Nazionale di Torino, Capanna Osservatorio Regina Margherita al Monte Rosa, Centro di formazione Bruno Crepaz al Pordoi, Rifugio Quintino Sella al Monviso e ulteriori spazi del CAI, che verranno indicati dal CAI stesso.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

L'Università ed il CAI potranno stipulare specifici accordi scritti con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università per conto del CAI;
- 3) attività di ricerca affidate dal CAI all'Università;

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e il CAI si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di collaborazione, l'accesso a, archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la Prof.ssa Anna Giorgi.

Il CAI indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il dott. Luca Frezzini.

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Il CAI si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del CAI per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri soggetti di cui al comma precedente dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il CAI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 -

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello del CAI che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del CAI e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/08 e s.m.i. Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art.18 e art.28 del D.lgs n. 81/08, da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 - Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e il CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il CAI si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Milano.


Articolo 11 - Registrazione e spese

La presente convenzione verrà :

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131;
- è soggetta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del CAI.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE
Prof. Enrico De Sève



Data

- 9 NOV. 2011

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO

IL PRESIDENTE GENERALE
Umberto Martini



4 ottobre 2011

Handwritten mark